

**INFORMATIVA SINTETICA IMU Anno di imposta 2020** la scadenza dell'acconto IMU è fissata nel termine del **16 giugno 2020**.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sono state disciplinate le regole per l'applicazione della "nuova" IMU, con contestuale **abrogazione della TASI** da parte del comma 738 della legge richiamata. La nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabili alla TASI, cosicché, a decorrere dal 1° gennaio 2020, **sparisce** la "doppia imposizione locale" sugli immobili.

**Novità di legge di cui tener conto per la corretta applicazione dell'IMU 2020:**

**a) ESENZIONE DALL'IMU PER IL SETTORE TURISTICO (SOLO RATA DI ACCONTO)**

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto "Decreto Rilancio", all'art. 177 comma 1 ha disposto che:

*In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale propria (IMU) [...] relativa a:*

- a. *immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
- b. *immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

**b) CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E PENSIONATI NEL PAESE ESTERO DI RESIDENZA**

La Legge n. 160/2019 **non ha riproposto l'equiparazione all'abitazione principale** dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel Paese estero di residenza. Pertanto **tale abitazione dal 01/01/2020 non è più esente dall'IMU ma assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria.**

**c) CONIUGI SEPARATI**

L'art. 1, comma 741, lettera c, numero 4, ha stabilito che dal 01/01/2020 può essere assimilata all'abitazione principale, con conseguente esenzione, "*...la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso*".

Pertanto, contrariamente alla disciplina vigente fino al 2019, il coniuge assegnatario della casa familiare gode per quest'ultima dell'assimilazione all'abitazione principale **solo in presenza di figli allo stesso affidati** con provvedimento del giudice. Il coniuge assegnatario della casa familiare in assenza di figli o non affidatario degli stessi, dal 01/01/2020 è tenuto al versamento dell'IMU con aliquota ordinaria.

**VERSAMENTO** dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, **scadenti la prima il 16 giugno**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

**ALIQUEUTE IMU approvate con Delibera di C.C. n. 15/2020**

1	Tutti gli A (esclusi A/1, A/8, A/9 e A/10) + C/2, C/6 e C/7	Abitazioni principale e pertinenze	<b>Esenti</b>
2	A/1, A/8, A/9 + C/2, C/6 e C/7	Abitazioni principale e pertinenze	<b>6,00 per mille</b>
3	Tutti gli A (esclusi A/1, A/8, A/9 e A/10) + C/2, C/6 e C/7	Abitazioni principale e pertinenze concessi in Comodato Gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (abbattimento base imponibile del 50%)	<b>10,10 per mille</b>
4	Tutti gli A (esclusi A/1, A/8, A/9 e A/10) + C/2, C/6 e C/7	Abitazioni principale e pertinenze affittate a canone concordato (abbattimento base imponibile del 25%)	<b>10,10 per mille</b>
5	Tutti gli A (esclusi A/10) + C/2, C/6 e C/7	Altri immobili (cosiddette seconde abitazioni)	<b>11,40 per mille</b>
6	A/10	Uffici e studi privati	<b>11,40 per mille</b>
7	D/5	Istituti di credito, cambi e assicurazioni	<b>11,40 per mille</b>
8	Tutti gli D (esclusi D/5 e D/10)		<b>10,60 per mille</b>
9	C/1	Negozi e botteghe	<b>11,20 per mille</b>
10	C/3	Laboratori arti e mestieri	<b>11,20 per mille</b>
11		Aree fabbricabili	<b>11,40 per mille</b>
12	D/10 e TUTTE le categorie catastali	Con annotazione in visura "Sussistenza dei requisiti di ruralità" cosiddetti Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1 per mille</b>
13	TUTTE le categorie catastali	Immobili merce invenduti delle imprese di costruzione	<b>2,5 per mille</b>
14		Terreni agricoli	<b>esenti</b>
15		Immobili oggetto di ordinanza di inagibilità causa sisma del 15.12. 2009 (ai sensi dell'art. 9-viciesquies, comma 1, del D.L. n. 123/2019)	<b>esenti</b>
16		Immobili oggetto di ordinanza di inagibilità causa sisma del 24.8.2016 e seguenti scosse - (abbattimento base imponibile del 50% come immobili inagibili)	<b>Si applica l'aliquota specifica della categoria catastale interessata</b>
17		Per i casi non disciplinati si applica l'aliquota ordinaria	<b>11,40 per mille</b>

**NESSUN** bollettino sarà recapitato a casa, il versamento va fatto utilizzando il modello F24 che è **gratuito** e non comporta spese di commissione.

Il codice identificativo del Comune di Marsciano da indicare è **E975**.

Questi sono i **codici tributo**, da utilizzare nella "Sezione IMU e altri tributi locali" del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento dell'imposta:

<b>CODICI</b>	<b>TRIBUTO</b> da utilizzare
3912	<b>COMUNE – abitazione principale</b>
3913	<b>COMUNE – strumentali agricoli</b>
3916	<b>COMUNE – aree fabbricabili</b>
3918	<b>COMUNE – altri fabbricati</b>
3930	<b>COMUNE – incremento gruppo D</b>
3925	<b>STATO – gruppo D</b>
3939	<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b>

**Tutte le comunicazioni e/o variazioni relative all'IMU e alla TASI 2019**, compresa la comunicazione di concessione immobili in **USO GRATUITO** e applicazione aliquota agevolata per **CANONE CONCORDATO** devono essere **presentate entro il 31.12.2020**

Informazioni e chiarimenti: [d.bettini@comune.marsciano.pg.it](mailto:d.bettini@comune.marsciano.pg.it) tel. 075 8747287 - [a.falini@comune.marsciano.pg.it](mailto:a.falini@comune.marsciano.pg.it) tel. 075 8747291 - [an.pettinacci@comune.marsciano.pg.it](mailto:an.pettinacci@comune.marsciano.pg.it) tel. 075 8747292

**Marsciano, 08.06.2020**